

COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE SOGLIE MASSIME I.S.E.E. PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA E AL SERVIZIO ESENZIONE TICKET SANITARIO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento determina i criteri e le soglie di accesso ai servizi sociali gestiti in forma associata con i Comuni dell'Ambito territoriale n. 2 e al servizio esenzione ticket sanitario.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

ARTICOLO 2 - PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

1. Le prestazioni sociali agevolate di cui al presente regolamento non sono destinate alla generalità dei soggetti, ma rimangono collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. Le richieste di prestazioni sociali agevolate possono essere rivolte a questo Ente o ad altri Enti che gestiscono per conto del Comune di Corciano servizi sociali o socio – assistenziali.

ARTICOLO 3 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. L'I.S.E.E. è dato dalla combinazione dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale divisa per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

Determinazione del nucleo familiare:

1. L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) viene determinato con riferimento all'intero nucleo familiare, come definito dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 130/00, e dall'art. 1 bis del D.P.C.M. n. 221/91, così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/01, risultante alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo articolo 4.
2. Per le prestazioni afferenti a percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, è possibile assumere, se più favorevole, come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare "estratta", applicando in questo caso il parametro appropriato della scala di equivalenza.
3. Possono dichiarare una composizione "estratta" i soggetti:
 - Con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/92
 - Ultrasessantacinquenni gravati da una non autosufficienza fisica o psichica (art. 3, comma 2 e 2-ter, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n.130).

Determinazione dei criteri per la valutazione della situazione reddituale e patrimoniale:

L'indicatore della situazione reddituale e della situazione patrimoniale si calcola secondo le disposizioni di cui alle tabelle 1 e 2 del D.Lgs 130/00 che modifica il D.Lgs 109/98.

ARTICOLO 4 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 48 del DPR 25 dicembre 2000, n. 445, concernente la situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.
2. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale, nonché i valori relativi al patrimonio e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.
3. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

ARTICOLO 5 - VALIDITA' DELL'ATTESTAZIONE

1. Le attestazioni ISEE hanno validità annuale.
2. Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare entro il periodo di validità una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e/o familiari; la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione parte dal mese successivo alla presentazione.
3. Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi all'anno precedente l'istanza di agevolazione, l'Ente può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata, se il dato economico più recente è già disponibile al momento della presentazione dell'istanza.

ART. 6 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I servizi interessati all'applicazione, disciplinati dal presente regolamento, sono quelli risultanti dal seguente elenco:
 - Fornitura presidi sanitari per neonati;
 - Assistenza domiciliare anziani e inabili;
 - Inserimenti in RSA e case protette;
 - Esenzione dal ticket sanitario.

ART. 7 - CRITERI E SOGLIE MASSIME I.S.E.E. PER L' ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

1. I seguenti servizi:

- A) *Fornitura presidi sanitari per neonati*
- B) *Assistenza domiciliare anziani e disabili*
- C) *Inserimenti in RSA e case protette*

sono attualmente gestiti in forma associata con i comuni dell'ambito territoriale n. 2, mediante convenzione stipulata con il Comune di Perugia in data 15/9/2004 – Raccolta n. 111 (deliberazione C.C. di Corciano n. 217 del 6.4.2004) e ad essi si applicheranno i criteri sotto specificati.

A) FORNITURA PRESIDI SANITARI PER MINORI

E' prevista la fornitura di pannolini per il primo anno di vita e di alimenti per i primi 6 mesi a neonati i cui familiari versino in particolari condizioni di bisogno.

L'ammissione è proposta, su richiesta della famiglia, dall'Assistente Sociale competente per territorio, e la domanda deve contenere, oltre la certificazione ISEE, anche la ricetta

redatta dal medico pediatra nella quale, relativamente al latte, sia precisata l'impossibilità all'allattamento naturale.

Il servizio verrà erogato gratuitamente ai soggetti che rientrano nelle soglie d'accesso di cui alla tabella seguente, per una quantità fissata fino a un massimo di € 32,00 mensili pro capite per i pannolini ed € 52,00 mensile pro capite per il latte e gli alimenti.

Soglia massima ISEE per accedere al servizio per la fornitura di presidi alla prima infanzia

N.ro componenti Soglia massima di accesso

2	€ 7.841,00
3	€ 8.625, 00
4	€ 9.488, 00
5	€ 10.436,00
6	€ 11.480,00
7	€ 12.628,00
8	€ 13.890,00

Per ogni componente in più viene aumentata la soglia precedente del 10% con arrotondamento per difetto all'unità di euro.

B) ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

Questo servizio è da intendersi come aiuto domestico familiare, con le seguenti caratteristiche:

- a) attività di carattere domestico: governo della casa, pulizia, spesa, confezione e somministrazione pasti, espletamento commissioni varie;
- b) attività di supporto: disbrigo di pratiche amministrative, mutualistiche, accompagnamento per analisi e visite mediche, ecc.;
- c) attività di tipo relazionale: cura dei rapporti dell'assistito con la famiglia ed il mondo esterno.

La richiesta di attivazione del servizio avviene su istanza dell'interessato o di un componente del nucleo familiare o del legale rappresentante, curatore, tutore.

Nel caso sussistano i requisiti per l'accesso al servizio e/o un accertato stato di bisogno, sarà cura del servizio sociale territoriale di base elaborare la formulazione del progetto individualizzato, contenente altresì la quantificazione delle ore.

L'assistenza domiciliare potrà essere erogata fino ad un massimo di:

- a) n. 4 ore giornaliere in favore di anziani soli o coppie di anziani soli;
- b) n. 2 ore giornaliere negli altri casi di anziani;
- c) n. 3 ore giornaliere in favore di disabili.

L'assistenza notturna e festiva è da ritenersi del tutto eccezionale e dovrà essere adeguatamente motivata.

E' esclusa l'assistenza domiciliare in ospedale; eventuali eccezioni dovranno essere adeguatamente motivate dai servizi proponenti.

Il servizio verrà erogato gratuitamente ai soggetti che rientrino nelle soglie di accesso di cui alla tabella seguente:

Numero componenti - Soglia massima per l'accesso

1	€ 7.841,00
2	€ 6.759, 00
3	€ 5.827,00
4	€ 5.697,00
5	€ 5.284,00
6	€ 5.013,00

Per ogni ulteriore componente viene diminuita la soglia precedente del 5%.

A tale soglia va aggiunto l'importo annuo della sola indennità di accompagnamento e vanno sottratte le spese di assistenza privata, opportunamente documentata.

C) INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PER ANZIANI

L'integrazione della retta per il ricovero in istituti a ciclo residenziale e/o diurno ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, nel rispetto del principio di uguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. 14.2.2001 e della D.G.R. n. 391 del 27.3.2002, l'integrazione concerne esclusivamente la quota della retta non a carico del bilancio sanitario.

Ai sensi della citata D.G.R. n. 391/02 e fino a nuove disposizioni della Regione dell'Umbria, a favore dell'ospite deve essere lasciata comunque una disponibilità di € 154,95 mensili (€ 1.859,28 annue).

La quota integrativa della retta sociale a carico del bilancio del Comune è data da: retta giornaliera a carico dell'assistito, detratta la quota sanitaria, meno la retta giornaliera comparata alle condizioni economiche dell'ospite calcolata secondo la seguente formula:

ammontare di proventi annui derivanti da trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento, anche esenti da IRPEF meno la quota annua spettante all'ospite, come indicato al precedente comma, pari a € 1.859,28 diviso 365 giorni.

ARTICOLO 8 - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET SANITARIO

1. Il servizio è riservato a cittadini residenti nel Comune di Corciano di età compresa tra i 7 ed i 64 anni, e consiste nell'esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni di assistenza diagnostica e strumentale erogate dall'Azienda Sanitaria n. due e dall'Azienda Ospedaliera di Perugia.

2. La soglia massima per l'accesso al servizio è la seguente:

Nucleo anagrafico composto da 1 persona	€ 7.841,00
Nucleo anagrafico composto da 2 persone	€ 7.961,00
Nucleo anagrafico composto da 3 persone	€ 7.107,00
Nucleo anagrafico composto da 4 persone	€ 6.341,00
Nucleo anagrafico composto da 5 persone	€ 5.860,00
Nucleo anagrafico composto da 6 persone	€ 5.562,00
Nucleo anagrafico composto da 7 persone	€ 5.478,00
Nucleo anagrafico composto da 8 persone	€ 5.263,00

3. Per ogni componente in più viene diminuita la soglia precedente del 5% con arrotondamento per difetto all'unità di Euro.

4. Il beneficio di cui al presente articolo si espleta mediante rimborso in favore degli utenti della somma pagata a titolo di ticket sanitario, previa presentazione delle fatture di pagamento rilasciate dalla struttura sanitaria pubblica locale.

ARTICOLO 9 – RINVIO

1. Per quanto riguarda le prestazioni sociali non disciplinate nel presente regolamento si rimanda alla normativa nazionale, regionale e comunale vigente.

ARTICOLO 10 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Si demanda alla Giunta Comunale l'adeguamento delle soglie massime di accesso ai servizi disciplinati dal presente regolamento.

ARTICOLO 11 - INTERVENTI STRAORDINARI

1. Con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio Socio-Culturale le prestazioni di cui al presente regolamento possono essere offerte a persone e nuclei familiari che, pur non possedendo i requisiti regolamentari, si trovino tuttavia in situazioni

di emergenza sociale, evidenziate e descritte in apposite relazioni a firma dell'Assistente Sociale .

ARTICOLO 12 - CONTROLLI E SANZIONI

1. Nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente art. 4, il richiedente attesta di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte del Comune di Corciano, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite, ai sensi degli articoli 71 e 72 del DPR 445/2000.

2. E' compito degli Uffici comunali competenti attivare tutte le procedure necessarie per i relativi controlli, nell'ambito della propria competenza, in merito alle dichiarazioni presentate.

3. Per quanto attiene a sanzioni per chi rilascia dichiarazioni mendaci forma atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità si applicano le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del DPR 445/2000.

ARTICOLO 13 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.